

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Società cancellata dal Registro fuori dalla «231»

Il Tribunale di Milano evidenzia il *vulnus* normativo, poiché il DLgs. nulla dispone sulle conseguenze dell'estinzione sulla responsabilità dell'ente

/ Annalisa DE VIVO

/ Lunedì 07 novembre 2011

Nel dettare le regole che governano la responsabilità amministrativa degli enti, il legislatore si è preoccupato di disciplinare nel dettaglio gli aspetti inerenti alle loro **vicende modificative** (trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda), **tralasciando** quelle **estintive**. Di questo *vulnus* della normativa ha preso atto il Tribunale di Milano, con una sentenza che, di fatto, recepisce il recente orientamento della Cassazione (sentenze nn. [4060](#), [4061](#) e [4062](#) del 2010), in merito alla natura costitutiva della **cancellazione** delle **società** dal Registro delle imprese, per effetto della quale si determina la cessazione di tutti i rapporti pendenti.



Più precisamente, con la sentenza dello scorso [20 ottobre](#), il Tribunale di Milano ha affrontato il caso di una società a responsabilità limitata cui era stato contestato l'**illecito amministrativo** di cui all'art. 25 del DLgs. 231/2001 (concussione e corruzione), con conseguente rinvio a giudizio. Nelle more del procedimento penale, a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione, la società veniva **cancellata** dal Registro delle imprese, ragion per cui la difesa chiedeva al tribunale di pronunciare sentenza di **proscioglimento**, sostenendo che la vicenda estintiva della società fosse paragonabile, per analogia, agli effetti prodotti dalla morte del reo nel processo penale.

A tale richiesta, si opponeva il Pubblico Ministero, argomentando, *in primis*, che la cancellazione della società era avvenuta in assenza delle condizioni di cui all'art. 2191 c.c., in quanto la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare aveva preceduto sia la delibera di liquidazione della società, sia la cancellazione della stessa dal Registro delle imprese. Ma, soprattutto, il P.M. richiedeva la **revoca** di detta **cancellazione**, sottolineando come la stessa fosse avvenuta **fraudolentemente**, al solo scopo di eludere il disposto di cui al DLgs. 231/2001.

Il nodo nevralgico affrontato nella sentenza è dunque il seguente: se sia possibile dichiarare la **non procedibilità** nei confronti dell'ente per un illecito amministrativo da reato, a seguito della cessazione della società conseguente alla liquidazione volontaria e alla sua successiva cancellazione dal Registro delle imprese, analogamente a quanto avviene per le persone fisiche nel caso di estinzione del reato per morte del reo. In effetti, è proprio questo l'indirizzo seguito dal Tribunale di Milano che, confermando alcuni precedenti orientamenti di merito (Trib. Torino 23 febbraio 2007 e, in materia fallimentare, Trib. Palermo [22 gennaio 2007](#)), ha disposto che "l'estinzione della società a seguito della sua liquidazione e della sua cancellazione dal registro delle imprese comporta, ai fini penali, l'**estinzione dell'illecito** e la conseguente **improcedibilità** dell'azione penale, analogamente a quanto avviene nel caso di morte della persona fisica a cui sia imputato un reato". La sentenza è di **indubbio rilievo**, attesa la rilevanza di entrambe le motivazioni esposte e la difficoltà di ponderare interessi discordanti.

ILCASODELGIORNO



a cura di Maurizio MEOLI

Convocazione di assemblea di srl: nessun ruolo al Tribunale

Nelle srl non trova applicazione la regola – dettata per le spa dall'art. 2367, comma 2 c.c. – che prevede la convocazione dell'assemblea su ordine del Tribunale in caso di inottemperanza degli amministratori alla richiesta dei soci. L'esistenza di una disciplina completa, seppure in parte criptica...

INFOEDITORIALE

Formazione 2011/2012
APERTE LE ISCRIZIONI
programma iscriviti

ULTIMENOTIZIE

INFOFISCO

Nuove società non operative sotto la lente dell'IRDCEC

/ Gianluca ODETTO

L'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha diramato la circolare ...

INFOFISCO

Nuovo redditometro, rilevanza penale da rivedere

/ Antonio ZAPPI

Anche dopo la presentazione ufficiale, sono molti gli aspetti del nuovo redditometro ancora da ...

INFOFISCO

Cessione di terreni: plusvalenza calcolata in base al valore ai fini del registro

Nell'ambito della vicenda descritta, da un lato, emerge l'evidente **pericolosità** dello strumento della **cancellazione** che, ove utilizzato in modo strumentale, potrebbe di fatto vanificare gli effetti deterrenti della normativa penale; dall'altro, invece, si evidenzia la necessità di **evitare** una **eccessiva limitazione** dell'**autonomia** negoziale, che si traduce anche nella possibilità per l'impresa di cessare la propria attività.

Al fine di bilanciare le suddette esigenze, l'organo giudicante analizza con attenzione la normativa di riferimento: in primo luogo l'art. 27 Cost., in virtù del quale risulta **inammissibile** la **sopravvivenza di effetti** – in termini di responsabilità penale – in capo ai soci o ai liquidatori in buona fede. Vengono poi passate in rassegna le norme del DLgs. 231/2001 che disciplinano le vicende modificative dell'ente (artt. da 28 a 33), sancendo espressamente il principio di **estensione** della **responsabilità** del soggetto subentrante **solo se** il nuovo ente rappresenta una **prosecuzione**, ancorché con diversa forma giuridica, del precedente soggetto giuridico. La tassatività di tali ipotesi esclude una loro applicazione analogica, che sarebbe decisamente in contrasto con i principi di responsabilità penale e colpevolezza.

Ulteriore conferma deriva dalla lettura delle disposizioni sanzionatorie del DLgs. 231/2001, in quanto tutte presumono l'esistenza e l'operatività dell'ente, in ossequio alle fondamentali funzioni cardine della pena, quali quella retributiva e rieducativa (*ex art. 27 Cost.*). Sul punto viene rimarcato che, in virtù del citato principio della responsabilità penale e della colpevolezza, il **patrimonio dell'ente** è **il solo** su cui si può rivalere lo Stato in relazione agli illeciti *ex DLgs. 231/2001*: ne consegue l'inapplicabilità del novellato art. 2495 c.c., che consente ai creditori della società estinta di rivalersi sui soci e liquidatori della medesima. Da ultimo, al fine di evitare l'elusione della sanzione penale derivante dalla cancellazione dal Registro delle Imprese, i giudici milanesi ricordano che l'art. 54 del DLgs. 231/2001 consente in ogni caso al P.M. di attuare il **sequestro conservativo** sui beni dell'impresa.

www.visura.it
Tutte le banche dati
della P.A. online in un click

• CCAA
• Catasto
• Conservatoria
• PRA



• Iscrizione gratuita
• Conto ricaricabile a scalare
• Customer Care specializzato



/ Antonio PICCOLO

Il Fisco è legittimato in via inductiva a procedere alla determinazione delle plusvalenze ...

INFOIMPRESA

Bancarotta fraudolenta documentale, se le scritture sono irregolari

/ Alessandro BORGOGGIO

La tenuta della contabilità non è sufficiente, di per sé, ad escludere il reato di bancarotta ...

ULTIME PUBBLICAZIONI



FORMULARI
La difesa nel processo tributario
Sebastiano Barusco e Carlo Nocera
Prezzo € 35,00
(€30,00 abbonati SI)



FORMULARI
La difesa fuori dal processo tributario
Sebastiano Barusco e Carlo Nocera
Prezzo € 35,00
(€30,00 abbonati SI)



MANUALE OPERAZIONI STRAORDINARIE - II ED.
Manuale delle operazioni straordinarie
Cessioni e conferimenti d'azienda - Fusioni e scissioni societarie
Enrico Zanetti
Prezzo € 82,00
(€70,00 abbonati SI)



CASI&STRUMENTI
La Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
A. Bettoni - M. Chiarotti - D. Pernigotti
Prezzo € 35,00
(sconto 15% abbonati SI)



CASI&STRUMENTI
La fiscalità delle operazioni immobiliari delle imprese
F. Cacciavillan - S. Romito - E. Zanetti
Prezzo € 40,00
(sconto 15% abbonati SI)

HOME | CHI SIAMO | REDAZIONE | RSS | LAVORA CON NOI | SCRIVI ALLA REDAZIONE | ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Eutekne.Info è una testata registrata al Tribunale di Torino Reg. n. 2/2010 dell'8 febbraio 2010

Copyright 2011 © EUTEKNE SpA

Corso Vinzaglio 35 - 10121 TORINO - Tel. 011.562.89.70 - Fax 011.562.76.04 - info@eutekne.it

Capitale Sociale € 180.000,00 i.v. C.F. P.IVA Iscrizione Registro Imprese di Torino 05546030015